



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 30/06/2014

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.S.I. 2014: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTA**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **09:15**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello iniziale, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Assente	DE MOLINER ROBERTO	Assente
BETTIOL CLAUDIA	Assente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Assente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO PATRIZIA	Assente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Assente	MARCHESE SERGIO	Assente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
COMEL GUIDO	Assente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Assente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
DA RE FABIO	Assente	SERAFINI SILVANO	Assente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DE BIASI FRANCESCA	Presente		

Totale presenti: **17** Totale assenti: **16**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **FRANCESCO RASERA BERNA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **GHIRARDINI LORENA** e **DAL FARRA ELEONORA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ le manovre approvate dal Parlamento prevedono ulteriori tagli alle Entrate comunali e ai trasferimenti erariali, con ricadute rilevanti sulla fiscalità locale e sull'erogazione dei servizi ai cittadini, a carico dei quali grava una pressione fiscale crescente;
- ✓ a decorrere dal 01/01/2014 con l'art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata istituita l'"Imposta unica comunale" (in seguito IUC), basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (I.M.U.)
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- ✓ la predetta IUC si compone:
 - dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributi:
 - TASI tributo per i servizi indivisibili, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori, posta a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ✓ permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della suddetta L. n.147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- ✓ nell'ambito della richiamata normativa IUC, le disposizioni relative alla sola componente Tasi sono ricomprese nei commi da 669 a 679, nei commi 681 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nonché quelle previste dai commi da 682 a 702 comuni e relative anche alla Tari;
- ✓ i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti Regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.), con differenziazioni mirate anche per aspetti quali le agevolazioni/riduzioni, la modulistica per le dichiarazioni;
- ✓ per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nella medesima seduta, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI per le annualità d'imposta a partire dal 2014 (art. 1 comma 682 Legge n. 147/2013 e s.m.i.);

Considerato che:

- ✓ la Tasi è un tributo autonomo rispetto all'Imu e alla Tari, e pertanto al tributo Tasi si applicano unicamente le disposizioni per lo stesso emanate senza alcuna possibilità di estendere, in maniera analogica, quelle previste per i differenti tributi comunali;
- ✓ i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa Legge n.147/2013 e s.m.i. (apportate dall'art.1 c.1 lettera a) del DL 16/2014 convertito dalla L. 68/2014) dispongono in sintesi che:
 - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:

- abitazione principale: 6 per mille;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
- altri immobili: 10,6 per mille;

d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

f) le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'IMU;

g) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex c. 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato DL n. 201/2011;

✓ la medesima Legge n. 147/2013 prevede per la disciplina TASI le seguenti disposizioni/commi:

c.681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

c.682 lettera b) p. 2, e art.6 c.3 del Regolamento TASI proposto all'approvazione, per l'anno 2014, è necessario individuare i servizi indivisibili e indicarne analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c.683 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c.688 Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

c.690 La TASI (quale componente della IUC) è applicata e riscossa dal comune.

✓ per effetto del comma 707 (lettere b) punti 2 e 3/terzo periodo) e del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2014, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

- ✓ con il richiamato Regolamento per la disciplina della IUC - componente TASI, nonché quello dell'IMU, è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ restano confermate per il 2014 le aliquote e detrazioni Imu (esclusa la detrazioni figli) già approvate per il 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 23/04/2013;
- ✓ il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- ✓ sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- ✓ i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, riportati nella seguente parte dispositiva e da coprirsi con il tributo in oggetto, emergono dalle risultanze previsionali del Bilancio armonizzato 2014 come da attestazione del Responsabile Settore economico Finanziario, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), e potranno subire modificazioni nel corso dell'anno, sia nella descrizione sia negli importi:
- ✓ in sede di elaborazione del bilancio di previsione armonizzato per l'anno 2014, è emersa la necessità di una manovra fiscale riguardante in primo luogo proprio il tributo in oggetto, tale da assicurare un fabbisogno di entrate non inferiore a quello previsto per l'anno 2013, al fine di garantire gli equilibri di bilancio;
- ✓ in particolare, rispetto al 2013, per l'anno 2014 sono previste minori entrate a causa tra l'altro: del taglio (cd spending review) del Fondo di Solidarietà Comunale previsto per legge; del mancato gettito derivante dall'esenzione dell'applicazione dell'IMU all'abitazione principale; del rapporto tra gettito derivante dall'IMU ad aliquote base sull'abitazione principale e gettito derivante dalla TASI ad aliquota base dell'1 per mille;
- ✓ a compensazione di tale minor previsione di entrata, si rende indispensabile l'applicazione di aliquote differenziate rispetto a quella base dell'1 per mille:
per l'abitazione principale/pertinenze, gli immobili categoria D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati-ipermercati e gli immobili locati ad uso "sale da gioco d'azzardo e scommesse" (2,5 per mille); per gli altri immobili categoria D (1,5 per mille esclusi i D/10 all'1 per mille); per le UI C1 e C3 (0,5 per mille).
All'abitazione principale sono riconosciute le detrazioni di € 50,00 (per l'abitazione principale con R.C. fino a € 300,00) e di € 30,00 (per ogni soggetto disabile grave, ai sensi della L.104/1992, comma 3, compreso nel NF residente nell'abitazione principale del soggetto passivo).
- ✓ da tale manovra tariffaria dovrebbe derivare un gettito previsto di circa € 3.540.000,00;

Viste:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i Regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del DL 9/06/2014 n. 88, che calendarizza le scadenze di versamento Tasi 2014 e l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) in relazione alla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell'Interno 13/2/2014 (G.U. 21/02/2014, n. 43), ha prorogato al 30/4/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014; proroga confermata altresì dall'art. 2bis del D.L. 6/03/2014, n. 16 convertito dalla L.2/05/2014, n. 68 che ha stabilito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Ritenuto di:

- ✓ di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. a decorrere dal 1/01/2014, le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - a) 2,5 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9), e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7.La medesima aliquota del 2,5 per mille si applica anche:
 - 1) a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale;

2) a tutte le seguenti UI esentate da IMU, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 221 e smi, come modificato dall'art.1 comma 707 lettere b) punto 3/terzo periodo della Legge 147/2013:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

a.1) detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per abitazioni principali con rendite catastali inferiori od uguali a Euro 300,00 (trecento).

Tale detrazione di € 50,00, riconosciuta con riferimento alla sola rendita dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detrae fino a capienza, dall'importo TASI annuo complessivo dovuto, comprensivo delle eventuali pertinenze di cui al precedente punto a).

La rendita catastale delle pertinenze ammesse non va conteggiata ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione;

a.2) detrazione di Euro 30,00 (trenta) per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 comma 3) iscritto nel Nucleo Familiare del contribuente possessore dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi categoria catastale.

Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione TASI idoneo certificato ex L.104/1992, comma 3;

b) 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

- b.1) UI censite in categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- b.2) UI censite in categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni) destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati;
- b.3) UI destinate esclusivamente a "sale per gioco d'azzardo e scommesse" indipendentemente dalla relativa categoria catastale;

c) 1,5 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D, con esclusione:

- delle UI ricadenti nei precedenti punti b.1) e b.2): D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati) (in quanto imponibili con aliquota 2,5 per mille);
- delle UI censite in cat. catastale D/10 - FRS (Fabbricati Rurali Strumentali soggetti per legge all'aliquota base 1 per mille di cui al successivo punto e.1);

d) 0,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

- d.1) UI censite in categoria catastale C/1 (Negozi e Botteghe);
- d.2) UI censite in categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri);

e) 1 per mille (aliquota base) per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nei precedenti punti e comunque per le unità immobiliari/fattispecie catastali e destinazioni d'uso riportate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

- e.1) fabbricati rurali strumentali censiti in categoria D/10;
- e.2) UI tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo, censite nella cat. catastale A e le UI censite nella cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
- e.3) alloggi di proprietà ATER regolarmente assegnati;
- e.4) alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
- e.5) alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea

retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

e.6) UI censite nel gruppo catastale B;

e.7) UI censite nel gruppo catastale C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi - compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; se non hanno fine di lucro);

e.8) aree edificabili;

e.7) unica UI destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) censita nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e tutte le relative pertinenze.

- ✓ di dare atto altresì che, ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui ai precedenti punti 2 lettere a), b), c), d) ed e), mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
- ✓ di stabilire che i servizi indivisibili individuati e i relativi costi previsionali che l'Amministrazione intende coprire, se pur parzialmente con il gettito della TASI, emergono dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2014 come riportati nell'allegata Tabella attestata dal Responsabile Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
- ✓ di dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, c. 677 della L. 147/13;
- ✓ di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nella medesima seduta, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI per le annualità d'imposta a partire dal 2014 (art. 1 comma 682 Legge n.147/2013 e s.m.i.);
- ✓ di prevedere un'entrata di € 3.540.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cap. 11100125/0 "IUC parte TASI" del bilancio armonizzato 2014;
- ✓ di disporre l'invio esclusivamente per via telematica entro il 10/09/2014, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 18/09/2014 (ai sensi del riformulato comma 688 dell'art.1 L. n.147/2013, come sostituito dall'art.1 del DL 9/06/2014 n.88), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014;
- ✓ di dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune
- ✓ *il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta;*

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;
 - parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario,
- allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Udite le relazioni degli Assessori e del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri per dibattito e dichiarazioni di voto, nonché la replica del Sindaco, il tutto svolto contemporaneamente per i punti dal n. 1 al n. 12 dell'Ordine del Giorno;

Considerata la proposta di contingentamento, per la quale alle ore 14.00 si procede a nuovo appello dal quale risultano presenti 23 Consiglieri ed assenti i signori: Balcon Celeste, Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, Buttignon Simonetta, Dal Farra Orlando, Lanari Andrea, Prade Antonio, Serafini Silvano, Visalli Irma, Zoleo Maria Cristina.

Il Presidente nomina i Consiglieri De Biasi Francesca e Pingitore Francesco a svolgere le funzioni di scrutatore;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 25 (sono nel frattempo entrati i Consiglieri Dal Farra Orlando, Prade Antonio, Bettiol Claudia, Visalli Irma, nel mentre sono usciti i Consiglieri Comel Guido, Marchese Sergio)

votanti: n. 24

con voti

favorevoli: n. 17

contrari: n. 7 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, Prade Antonio, Da Re Fabio)

non votanti: n. 1 (Pingitore Francesco)

DELIBERA

1. **di stabilire** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. a decorrere dal 1/01/2014, le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - a) **2,5 per mille** da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica (*ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9*), e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7.

La medesima aliquota del 2,5 per mille si applica anche:

 - 1) a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale;
 - 2) a tutte le seguenti UI esentate da IMU, *ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 221 e smi, come modificato dall'art.1 comma 707 lettere b) punto 3/terzo periodo della Legge 147/2013:*
 - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

a.1) detrazione di Euro 50,00 (cinquanta) per abitazioni principali con rendite catastali inferiori od uguali a Euro 300,00 (trecento).

Tale detrazione di € 50,00, riconosciuta con riferimento alla sola rendita dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detrae fino a capienza, dall'importo TASI annuo complessivo dovuto, comprensivo delle eventuali pertinenze di cui al precedente punto a).

La rendita catastale delle pertinenze ammesse non va conteggiata ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione;

a.2) detrazione di Euro 30,00 (trenta) per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 comma 3) iscritto nel Nucleo Familiare del contribuente possessore dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi categoria catastale.

Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione TASI idoneo certificato ex L.104/1992, comma 3;

b) 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

b.1) UI censite in categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);

b.2) UI censite in categoria catastale D/8 (*Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni*) destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati;

b.3) UI destinate esclusivamente a "sale per gioco d'azzardo e scommesse" indipendentemente dalla relativa categoria catastale;

c) 1,5 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D, con esclusione:

- delle UI ricadenti nei precedenti punti b.1) e b.2): D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati) (in quanto imponibili con aliquota 2,5 per mille);

- delle UI censite in cat. catastale D/10 - FRS (Fabbricati Rurali Strumentali soggetti per legge all'aliquota base 1 per mille di cui al successivo punto e.1);

d) 0,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

d.1) UI censite in categoria catastale C/1 (*Negozi e Botteghe*);

d.2) UI censite in categoria catastale C/3 (*Laboratori per arti e mestieri*);

e) 1 per mille (*aliquota base*) per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nei precedenti punti e comunque per le unità immobiliari/fattispecie catastali e destinazioni d'uso riportate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

e.1) fabbricati rurali strumentali censiti in categoria D/10;

e.2) UI tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo, censite nella cat. catastale A e le UI censite nella cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);

e.3) alloggi di proprietà ATER regolarmente assegnati;

e.4) alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;

e.5) alloggi e le relative pertinenze, *nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7*, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

e.6) UI censite nel gruppo catastale B;

e.7) UI censite nel gruppo catastale C/4 (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi - compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;*, se non hanno fine di lucro);

e.8) aree edificabili;

e.7) unica UI destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) censita nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e tutte le relative pertinenze.

3. **di dare** atto altresì che, ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui ai precedenti punti 2 lettere a),b), c), d) ed e), mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. **di stabilire** che i servizi indivisibili individuati e i relativi costi previsionali che l'Amministrazione intende coprire, se pur parzialmente con il gettito della TASI, emergono dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2014 come riportati nell'allegata Tabella attestata dal Responsabile Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, c. 677 della L. 147/13;
6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nella medesima seduta, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI per le annualità d'imposta a partire dal 2014 (art. 1 comma 682 Legge n.147/2013 e s.m.i.);
7. **di prevedere** un'entrata di € 3.540.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cap. 11100125/0 "IUC parte TASI" del bilancio armonizzato 2014;
8. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica entro il 10/09/2014, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 18/09/2014 (ai sensi del riformulato comma 688 dell'art.1 L. n.147/2013, come sostituito dall'art.1 del DL 9/06/2014 n.88), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014;
9. **di dare atto** che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 25
votanti: n. 24
con voti
favorevoli: n. 17
contrari: n. 7 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, Prade Antonio, Da Re Fabio)

non votanti: n. 1 (Pingitore Francesco)

Allegati:

- ✓ Tabella servizi indivisibili e relativi costi individuati dal Comune e attestati dal Responsabile Settore economico finanziario
- ✓ Parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta
- ✓ Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 581/2014 ad oggetto “ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.S.I. 2014: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE.”, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 581/2014 ad oggetto: “ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.S.I. 2014: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

TABELLA: ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E COSTI

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 147/2013 lettera b), numero 2), del comma 682, si attesta che dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2014 emergono i servizi indivisibili e i relativi costi riportati nella seguente tabella, individuati ai fini della relativa copertura, anche parziale, con il gettito derivante dall'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI 2014) (Allegato 1):

Sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae:

Descrizione servizio	Costi 2014
Lavori pubblici e manutenzioni, manutenzione del verde pubblico, servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale generali	1.974.652,29
Anagrafe	521.381,84
Statistica e polizia municipale (al netto entrate)	765.946,68
Cultura: biblioteca, musei, archivio storico, sale comunali e spettacoli	962.999,87
Illuminazione pubblica	907.347,87
Trasporti pubblici locali	219.455,41
Urbanistica e gestione del territorio	620.244,54
Cimiteriali e servizi di protezione civile	366.604,83
Totale costi servizi indivisibili	6.338.633,33

Belluno 17/06/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Tedesco Alfonsina

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) ...

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

111-2

COMUNE DI BELLUNO - Ufficio Protocollo

In evidenza del D.G.

Data di arrivo 20 GIU 2014 Data di arrivo

CODICE DESTINATARI

[Handwritten signatures and initials]

Comune di Belluno
 PROTOCOLLO GENERALE
 N. 0018651 del 20/06/2014
 Class: 04/03



COMUNE DI BELLUNO

Provincia di Belluno

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016

Il giorno 20 giugno 2014 i sottoscritti componenti del collegio dei Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio da assumere nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016.

Il Collegio, esaminate le seguenti proposte del Servizio Tributi:

Proposta	Oggetto
N. 578	Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU 2014 - imposta municipale propria
N. 580	Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU: imposta comunale propria 2014
<u>N. 469</u> ✓	Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI: tributo per i servizi indivisibili
N. 581	Approvazione aliquote ed agevolazioni dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI 2014 - tributo per i servizi indivisibili
N. 579	Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente T.A.R.I.: taxa sui rifiuti
N. 582	Approvazione tariffe dell'imposta unica comunale (iuc) -componente TARI 2014: taxa rifiuti e PEF

per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori

[Handwritten signature]



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 27 del 30/06/2014

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
COMPONENTE T.A.S.I. 2014: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -
APPROVAZIONE..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 11/07/2014

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale